

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/02/2024

E

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A., con sede legale in Genova, Via Peschiera, 16, pec: ire-spa@legalmail.it, c.f. n. 02264880994, rappresentata dal Presidente Dott. Luca Piaggi, nato a La Spezia il 05/09/1981.

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la legge regionale 12 aprile 2011 n. 6 "Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica" ha disposto la costituzione della società per azioni denominata "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale – I.R.E. Liguria S.p.A.", alla quale attribuire, tra l'altro, le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria nonché la configurazione di società di committenza, ai

sensi del codice dei contratti pubblici, in house della Regione Liguria e sottoposta al cosiddetto controllo analogo;

- b) I.R.E., società in house della Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., e di altri Enti pubblici Soci, opera secondo il modello dell'”in house providing” stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici;
- c) Università degli Studi di Genova è socio di I.R.E. con una partecipazione di n. 5000 azioni, pari allo 0,10372% del capitale sociale;
- d) In data 20 gennaio 2016 è stata sottoscritta la convenzione Università degli Studi di Genova – F.I.L.S.E. S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo dell'Università su IRE attraverso F.I.L.S.E S.p.A.; pertanto Università è legittimata ad effettuare affidamenti in regime di in house ad IRE ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) come previsto dall'art. 4 del proprio Statuto I.R.E., ai sensi dell'art.2, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii., svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:
- redazione degli studi di fattibilità e della progettazione

necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;

- gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali;

f) in particolare I.R.E., ai sensi del proprio Statuto ed in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e con le altre normative di riferimento, svolge:

- attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte ad introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche ener-

getiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

- attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio ed urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
- attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali;

g) IRE, ai sensi del proprio Statuto ed in conformità alla l.r. 12 aprile 2011, n. 6 svolge attività di centrale di committenza e, ai sensi della legge regionale n. 2/2021 I.R.E. opera anche quale articolazione funzionale della S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria;

h) I.R.E. è altresì iscritta, quale centrale di committenza, all'elenco istituito presso l'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di

cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la fascia di importo di terzo livello di cui all'art. 62 comma 2 lett. c) (senza limiti di importo) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Università ed I.R.E. potranno, attraverso appositi provvedimenti attuativi e/o convenzioni, prevedere lo svolgimento delle seguenti attività, in relazione ad iniziative ed interventi di interesse:

- a) Formazione e informazione sulle materie di propria competenza, ed in particolare sui temi legati alla transizione energetica, alla gestione dell'energia e alle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- b) Avvio e sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili ed altre configurazioni di condivisione dell'energia sul territorio regionale;
- c) Attività relative a studi e ricerche per la realizzazione di strumenti innovativi a supporto della transizione energetica, della gestione dell'energia e delle Comunità Energetiche Rinnovabili;

- d) Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali sui temi sopra citati.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Referente per l'Università degli Studi di Genova è il prof. Stefano Bracco dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN; Referente per IRE è l'Ing. Silvia Moggia del settore Comunità Energetiche.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. Nell'ambito della presente Convenzione:

- l'Università, in quanto istituzione pubblica sede di attività di didattica e ricerca intende contribuire al perseguimento delle finalità di cui all'art 2, mettendo a disposizione informazioni, strumenti, studi e ricerche, oltre alle proprie competenze scientifiche sui temi legati alla transizione energetica, alla gestione dell'energia e alle Comunità Energetiche Rinnovabili;

- I.R.E., in quanto strumento operativo della Regione Liguria nell'ambito del settore energetico, che concorre al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa (Art 6bis della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22), si impegna a contribuire, attraverso le proprie competenze tecniche ed il proprio know-how, all'avvio, diffusione e gestione delle iniziative di cui all'art 2 sul terri-

torio regionale.

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e I.R.E., finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9- Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di I.R.E. coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle

pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate

dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di I.R.E. sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. I.R.E. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in man-

canza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14- Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di

legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a I.R.E. il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.

Il Presidente

Dott. Luca Piaggi